



REGOLAMENTO

**COSTRUZIONI AMATORIALI,
AEROMOBILI STORICO ORFANI AMATORIALI
E SOGGETTI QUALIFICATI**

INDICE

STATO DI AGGIORNAMENTO	2
INDICE.....	3
PARTE PRIMA.....	5
GENERALITÀ.....	5
ART. 1 - PREMESSA E SCOPO	5
ART. 2 - APPLICABILITÀ	5
ART. 3 - DEFINIZIONI	6
PARTE SECONDA	7
COSTRUZIONI AMATORIALI E AEROMOBILI STORICO ORFANI AMATORIALI	7
ART. 4 - IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	7
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROGETTO ORIGINALE DI AEROMOBILE O MODIFICA.....	8
ART. 6 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NUOVA COSTRUZIONE.....	8
ART. 7 - ACCORDO TECNICO CON IL SOGGETTO QUALIFICATO.....	9
ART. 8 - COLLAUDO E CONDOTTA DELLE PROVE DI VOLO	10
ART. 9 - RILASCIO E VALIDITÀ CONTINUA DEL PERMESSO DI VOLO.....	10
ART. 10 - REQUISITI PER I PILOTI	11
ART. 11 - CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ CONTINUA DEL PERMESSO DI VOLO	11
ART. 12 - PERDITA DI VALIDITÀ, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO DI VOLO	12
ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ	12
ART. 14 - SEGNALAZIONE EVENTI.....	13
ART. 15 - IMPIEGO DI UN AEROMOBILE DI COSTRUZIONE AMATORIALE O STORICO ORFANO AMATORIALE ...	13
PARTE TERZA	13
SOGGETTI QUALIFICATI.....	13
ART. 16 - SOGGETTI QUALIFICATI	13
ART. 17-OBBLIGHI DEL SOGGETTO QUALIFICATO.....	14
ART. 18-SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA	14
ART. 19- ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI QUALIFICATI.....	15
ART. 20-PRIVILEGI DEL SOGGETTO QUALIFICATO.....	16
ART. 21- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
ART. 22- MISURA DI SALVAGUARDIA	17
PARTE QUARTA.....	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ART. 23 - MONITORAGGIO FLOTTA AEROMOBILI AMATORIALI E STORICO ORFANI AMATORIALI.....	18



Regolamento

COSTRUZIONI AMATORIALI,
AEROMOBILI STORICO ORFANI AMATORIALI
E SOGGETTI QUALIFICATI

Ed. 1

Pag. 4 a 23

ART.24 - TARIFFE.....	18
ART. 25 - DECORRENZA E TRANSITORIO.....	18
ALLEGATO I.....	20
REQUISITI ESSENZIALI PER I SOGGETTI QUALIFICATI	20
ALLEGATO II.....	22
REQUISITI PER I PILOTI	22
ALLEGATO III.....	23
MACROAREE TERRITORIALI.....	23
ALLEGATO IV.....	23
PROCEDURA ARBITRALE	23

PARTE PRIMA
Generalità

Art. 1
Premessa e Scopo

Al fine di disciplinare le previsioni contenute nell'Allegato I al regolamento (UE) 2018/1139, l'ENAC, con il presente regolamento e le modalità ulteriormente esplicitate nel pertinente materiale interpretativo e di guida, intende regolare la costruzione e l'impiego degli aeromobili amatoriali e di quelli storico orfani amatoriali.

A partire dalla data di applicabilità, l'ENAC assicura la sorveglianza e l'impiego degli aeromobili sumenzionati, attraverso un numero contenuto di Soggetti Qualificati a copertura di tutto il territorio nazionale, eccetto nei casi disciplinati nell'art.22, nell'ottica di un bilanciamento dell'impegno organizzativo richiesto all'Ente per la gestione del nuovo sistema.

Pertanto, lo scopo del regolamento è definire i requisiti:

- i. per la costruzione, l'idoneità all'impiego e il pilotaggio applicabili agli aeromobili di costruzione amatoriale (di seguito indicati come "*aeromobili amatoriali*") ricadenti nelle previsioni dell'art. 1 comma (c) dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139,
- ii. inerenti l'idoneità all'impiego applicabili agli aeromobili storici, di cui al punto 1 comma (a) del suddetto allegato, e orfani per i quali il proprietario abbia scelto l'applicazione del regime amatoriale (di seguito indicati come "*aeromobili storico orfani amatoriali*"). Tali aeromobili non potranno più rientrare nel regime precedente.
- iii. per il rilascio del Permesso di Volo con scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore" e del Permesso di Volo con scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" nonché le procedure per la validità continua del permesso di volo.
- iv. per il riconoscimento dei Soggetti Qualificati.

Art. 2
Applicabilità

Il presente regolamento si applica:

- a) agli aeromobili amatoriali e gli aeromobili storico orfani amatoriali, inclusi motori, eliche partitu di essi installati, che sono immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale,

- b) alle persone fisiche o associazioni che intendano intraprendere una costruzione amatoriale,
- c) ai piloti che intendano svolgere attività di volo con aeromobili amatoriali,
- d) ai titolari del permesso di volo scopo " Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore" e scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale",
- e) alle organizzazioni che intendono conseguire il riconoscimento di SoggettoQualificato.

Art. 3
Definizioni

1. Prodotto: un aeromobile, un motore o un'elica;
2. Parte: qualsiasi elemento di un prodotto, compreso nel progetto di tale prodotto;
3. Aeromobili di costruzione amatoriale: si intendono, in accordo all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 punto 1.c), gli aeromobili, compresi quelli forniti in kit, per i quali almeno il 51 % dei compiti di fabbricazione e di assemblaggio è svolto, senza scopo di lucro, da amatori o da associazioni di amatori a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale
4. Aeromobili Storici: si intendono, in accordo all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 punto 1.a), gli aeromobili che rispondono ai seguenti criteri:
 - i. la cui progettazione iniziale è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1955, e
 - ii. la cui produzione è cessata anteriormente al 1° gennaio 1975;oppure di chiaro interesse storico, in ragione di uno dei motivi seguenti:
 - iii. partecipazione a un evento storico degno di nota,
 - iv. significativo contributo allo sviluppo dell'aviazione, oppure
 - v. ruolo di primo piano svolto nell'ambito delle forze armate.

Si tratta di aeromobili già immatricolati in Italia oppure in uno Statomembro EASA o in uno Stato con il quale esiste tra la EU o l'Italia un accordo bilaterale in materia di navigabilità.

5. Aeromobili Storico Orfani Amatoriali: si intendono gli aeromobili storici il cui certificato di tipo è stato ritirato, restituito o non è più in validità, e che su richiesta del proprietario, possono essere assoggettati, per quanto riguarda la gestione tecnica, la manutenzione e le parti di ricambio, allo stesso regime previsto per gli aeromobili della tipologia delle Costruzioni Amatoriali. Tali aeromobili non potranno più rientrare nel regime precedente.
6. Soggetto Qualificato: una persona fisica o giuridica accreditata cui possono essere attribuiti alcuni compiti di certificazione o sorveglianza a norma del presente regolamento da parte, e sotto il controllo e la responsabilità, dell'Ente.

7. Certificato di validità del permesso di volo: il certificato emesso dal Soggetto Qualificato che attesta il positivo esito delle verifiche per la conferma dell'idoneità all'impiego dell'aeromobile amatoriale o storico orfano amatoriale e la data entro la quale effettuare la successiva verifica.
8. Organizzazione di manutenzione: ditta certificata oppure un'organizzazione definita dal proprietario ai fini di assicurare la manutenzione dell'aeromobile.
9. Dichiarazione: qualsiasi dichiarazione scritta resa a norma del presente regolamento, sotto l'esclusiva responsabilità di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, che conferma la conformità di una persona fisica o giuridica, un prodotto o una parte ai requisiti applicabili del presente regolamento.

PARTE SECONDA

Costruzioni amatoriali e aeromobili storico orfani amatoriali

Art. 4

Requisiti per il rilascio del Permesso di Volo

1. Il Permesso di Volo con scopo " Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore" rientra tra i casi che non richiedono, quale prerequisito, il Certificato di Omologazione del tipo e pertanto non è richiesta la dimostrazione della rispondenza ad uno specifico regolamento di navigabilità, inoltre non sono previsti specifici requisiti applicabili per le organizzazioni.
2. Il responsabile della costruzione amatoriale deve:
 - a. dare l'evidenza di un sufficiente livello qualitativo della stessa,
 - b. assicurare l'assenza di gravi o palesi manchevolezze di costruzione,
 - c. dimostrare, attraverso un programma di prove, un adeguato livello di sicurezza in volo dell'aeromobile,
 - d. stabilire un programma di manutenzione per il mantenimento dell'idoneità all'impiego dell'aeromobile.
 - e. dimostrare l'adeguatezza degli equipaggiamenti per il tipo di idoneità al volo.
3. Nel caso di costruzione amatoriale di progetto originale o modifiche sostanziali al progetto noto, devono essere fornite le evidenze necessarie affinché si possa pervenire ad una ragionevole convinzione che le attività previste dal responsabile del progetto siano basate su metodologie e criteri rientranti nel campo della buona tecnica aeronautica. In particolare, dovranno essere definiti adeguati margini di sicurezza ed indicati quali specifiche di aeronavigabilità siano stati presi a riferimento.

4. Il richiedente il Permesso di Volo con scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" deve dimostrare di essere:
- a) a conoscenza delle caratteristiche tecniche di impiego dell'aeromobile e delle sue qualità di volo,
 - b) in possesso di adeguata documentazione tecnica ai fini della gestione dell'idoneità all'impiego,
 - c) in grado di assicurare, in accordo al programma di manutenzione stabilito, la gestione tecnica e la manutenzione dell'aeromobile,
 - d) in grado di effettuare direttamente un livello minimo accettabile di manutenzione e, se del caso, definire a quali organizzazioni di manutenzione si riferisce per quella di livello superiore.

Quanto previsto nel presente comma si applica anche nel caso del trasferimento di proprietà di un aeromobile amatoriale o storico orfano amatoriale.

5. Il richiedente il Permesso di Volo per aeromobile costruito da amatore o storico orfano amatoriale deve stabilire un accordo tecnico con un Soggetto Qualificato per la sorveglianza di costruzione e/o sul mantenimento dell'idoneità all'impiego, di cui all'art. 7.

Art. 5

Responsabile del progetto originale di aeromobile o modifica

I titoli, le conoscenze e l'esperienza del responsabile del progetto devono essere adeguati alla complessità del progetto dell'aeromobile di costruzione amatoriale o della modifica e sono oggetto di una preventiva valutazione del Soggetto Qualificato, secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

Art. 6

Domanda e documentazione nuova costruzione

1. Il richiedente che intenda intraprendere la costruzione di un aeromobile amatoriale deve presentare all'ENAC, ai sensi dell'art. 848 del Codice della Navigazione, la dichiarazione di costruzione, e contestualmente:
- a) la richiesta di riserva delle marche di immatricolazione,
 - b) la richiesta di rilascio del permesso di volo,
 - c) l'accordo tecnico con il Soggetto Qualificato di cui si avvale.

2. Il richiedente deve inviare al Soggetto Qualificato la documentazione seguente:
- a) curriculum vitae del costruttore o dei costruttori;
 - b) una descrizione generale dell'aeromobile;
 - c) tre viste con le dimensioni principali;
 - d) caratteristiche e dimensioni delle superfici sustentatrici, stabilizzatrici e di governo e del dispositivo di atterraggio;
 - e) le specifiche di costruzione prese a riferimento;
 - f) previsioni di peso a vuoto, peso del combustibile, del lubrificante, della zavorra eventuale, numero massimo dei posti, disposizione dei carichi variabili, peso totale massimo, fattori di carico, limiti di centramento;
 - g) informazioni sugli impianti previsti;
 - h) lista degli strumenti;
 - i) indicazione del tipo e della provenienza dei principali materiali ed accessori;
 - j) per gli aeromobili a motore: tipo di motore con i dati di potenza o equivalente di potenza, numero di giri massimo, cilindrata, limitazioni di impiego;
 - k) prestazioni ipotizzate, manovre previste;
 - l) proposta di classificazione dell'aeromobile al fine delle relative abilitazioni al pilotaggio.

Art. 7

Accordo tecnico con il Soggetto Qualificato

1. L'accordo tecnico tra il richiedente / titolare del permesso di volo e il Soggetto Qualificato deve evidenziare le responsabilità e gli obblighi di ciascuna parte e il puntuale scambio delle informazioni finalizzato, come applicabile, alla sorveglianza della costruzione, la condotta delle prove di volo, l'autorizzazione al pilotaggio e al mantenimento dei requisiti relativi all'idoneità all'impiego dell'aeromobile.
2. Nel caso in cui il Soggetto Qualificato sia un'organizzazione fondata con l'obiettivo di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto è sufficiente un accordo complessivo che comprenda i richiedenti e/o titolari di permesso di volo aderenti all'associazione sportiva.

Art. 8

Collaudo e Condotta delle Prove di Volo

1. Per la richiesta di rilascio del Permesso di Volo per lo scopo "collaudo di aeromobili costruiti da amatori", il costruttore deve sviluppare un programma di prove di volo adeguato alla classe dell'aeromobile.
2. Il costruttore amatoriale che richieda l'autorizzazione alla condotta delle prove di volo con il proprio aeromobile deve comunicare al Soggetto Qualificato se intende effettuare direttamente le prove oppure avvalersi di un altro pilota in maniera totale o parziale.
3. Il Soggetto Qualificato a seguito della valutazione che i titoli posseduti dal pilota proposto soddisfano i requisiti stabiliti nell'art. 10 al presente regolamento rilascia l'autorizzazione alla conduzione delle prove di volo.
4. Il Permesso di Volo per lo scopo "collaudo di aeromobili costruiti da amatori" è rilasciato dall'ENAC a seguito della dichiarazione, secondo le modalità stabilite dall'ENAC, emessa dal Soggetto Qualificato, basata sulla valutazione positiva dello stato della costruzione e del programma di prove di volo di cui al comma 1 e delle pertinenti limitazioni e condizioni.

Art. 9

Rilascio e Validità Continua del Permesso di Volo

1. L'ENAC rilascia il Permesso di Volo per lo scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore" o "Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" a seguito della dichiarazione e del certificato di validità del permesso di volo emessi dal Soggetto Qualificato, secondo le modalità stabilite dall'ENAC.
2. Il Permesso di Volo contiene tutte le limitazioni tecniche ed operative, a cui è assoggettato l'impiego, che si rendono necessarie per la particolare natura della costruzione amatoriale, in considerazione del fatto che non è stata dimostrata la rispondenza ad uno specifico standard di aeronavigabilità ovvero, nel caso dello storico orfano amatoriale, la gestione tecnica, la manutenzione e le parti di ricambio sono assicurate con lo stesso regime delle costruzioni amatoriali.
3. Il Permesso di Volo ha validità illimitata a patto che sia associato ad un certificato di validità del permesso di volo con scadenza triennale.
4. Il titolare del Permesso di Volo deve trasmettere copia dei pertinenti rapporti di manutenzione al Soggetto Qualificato con il quale ha stabilito l'accordo per la sorveglianza tecnica.

5. Il Soggetto Qualificato emette il certificato di validità continua del permesso di volo sulla base della verifica della conformità ai requisiti dell'art. 11

Art. 10

Requisiti per i piloti

I requisiti minimi necessari per effettuare i voli di collaudo e il pilotaggio degli aeromobili amatoriali sono specificati nell'Allegato II.

Art. 11

Condizioni per la validità continua del Permesso di Volo

1. Il titolare del Permesso di Volo ha la responsabilità di:
- a) assicurare che un programma di manutenzione (PdM) sia sviluppato, controllato e aggiornato periodicamente per il proprio aeromobile e suoi prodotti e componenti e inviato al Soggetto Qualificato scelto di riferimento per l'approvazione;
 - b) assicurare, coordinando quanto necessario, l'effettuazione sull'aeromobile, prodotti e parti, gli interventi di manutenzione, le modifiche e i bollettini mandatori definiti dal progettista secondo i contenuti, gli intervalli e le modalità previste nel PdM approvato e/o nei pertinenti dati di manutenzione e rilasciate in servizio solo dalle persone o imprese indicate nel PdM stesso acui deve essere reso disponibile prontamente l'aeromobile a tal fine;
 - c) introdurre le prescrizioni di aeronavigabilità emesse o adottate dall'ENAC e applicabili all'aeromobile, motore, elica e parti installate;
 - d) assicurare che l'aeromobile sia pesato e impiegato nel rispetto delle condizioni di peso e centraggio stabilite per esso nelle pertinenti documentazioni, conformemente alla configurazione approvata dell'aeromobile;
 - e) assicurare che tutti i difetti e malfunzionamenti emersi in manutenzione o durante l'impiego dell'aeromobile siano corretti tempestivamente dalle appropriate persone e organizzazioni deputate all'esecuzione e rilascio della manutenzione in accordo al PdM approvato;
 - f) registrare le ore di volo, gli interventi manutentivi e le decisioni in materia di sicurezza delle operazioni effettuati ed ogni evento significativo relativamente allo stato ed alla configurazione dell'aeromobile.

2. Il costruttore amatoriale, in quanto riconosciuto tale, è titolato ad effettuare la manutenzione dell'aeromobile, essendone già stata accertata la capacità durante la costruzione. Nel caso di gruppi di costruttori amatoriali dovrà essere definita la capacità di ciascun costruttore, in relazione agli interventi previsti nel programma di manutenzione. Inoltre, devono essere indicate le persone/organizzazioni incaricate di effettuare le manutenzioni sui prodotti e le parti che non sono state oggetto della costruzione.
3. Nel caso degli aeromobili storici orfani amatoriali, il titolare del Permesso di Volo deve indicare nel programma di manutenzione le persone/organizzazioni incaricate di effettuare il livello di manutenzione eccedente quanto previsto all'art. 4. comma 4d).

Art. 12

Perdita di validità, sospensione e revoca del permesso di volo

1. Il permesso di volo perde di validità nei casi seguenti:
 - a) cambio della proprietà dell'aeromobile,
 - b) mancanza dell'accordo tecnico tra il titolare e il Soggetto Qualificato,
 - c) certificato di validità del permesso di volo scaduto, sospeso o revocato.
2. Il permesso di volo può essere sospeso o revocato dall'ENAC quando l'aeromobile non soddisfa i requisiti previsti nel presente regolamento.
3. Il permesso di volo è revocato se le condizioni concordate per il suo ripristino non sono adottate secondo i termini e i tempi stabiliti dall'ENAC nel provvedimento di sospensione.

Art. 13

Trasferimento della proprietà

1. Nel caso di trasferimento della proprietà di aeromobili:
 - già immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN), oppure
 - da immatricolare nel RAN, in quanto provenienti da paesi dell'Unione Europea, ECAC o altri Stati, con i quali l'Unione Europea ha stabilito accordi bilaterali vigenti in materia di aeronavigabilità,ferme restando le regole previste dagli artt. 861 e ss. del Codice della Navigazione, ai fini del rilascio del permesso di volo, si applicano gli stessi criteri di cui all'art. 4 comma 4.

2. Il nuovo proprietario è autorizzato a progettare modifiche significative a condizione che dimostri le competenze di cui all'art. 4 comma 2.
3. Il richiedente il rilascio del Permesso di Volo deve inoltre stabilire un accordo tecnico, di cui all'art. 7, con un Soggetto Qualificato.

Art. 14
Segnalazione eventi

Il titolare del Permesso di Volo deve segnalare all'ENAC e al Soggetto Qualificato gli eventi per i quali sussiste l'obbligo della segnalazione di cui al Regolamento (EU) 376/2014, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Art. 15
Impiego di un aeromobile di costruzione amatoriale o storico orfano amatoriale

Il titolare del permesso di volo può svolgere attività di volo esclusivamente ricreazionale e senza scopo di lucro. Le eventuali operazioni specializzate sono oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell'ENAC.

PARTE TERZA
Soggetti Qualificati

Art. 16
Soggetti Qualificati

1. Per la sorveglianza delle costruzioni amatoriali, la sorveglianza continua degli stessi nonché quella degli aeromobili storico orfani amatoriali, l'ENAC si avvale di Soggetti Qualificati riconosciuti idonei a svolgere tale attività.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo e la responsabilità dell'ENAC da Soggetti Qualificati a tale scopo designati. Una organizzazione per poter essere designata quale Soggetto Qualificato deve essere accreditata secondo i requisiti di cui al successivo art. 19.
3. L'ENAC delega le funzioni di sorveglianza di cui al comma 1 per aree geografiche rappresentative del territorio nazionale. Nello specifico il Soggetto Qualificato deve poter svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale oppure su almeno una delle macroaree oggetto del presidio territoriale dell'ENAC. L'articolazione regionale delle macroaree è riportata in Allegato III.

4. L'ENAC, al termine del procedimento di accreditamento, provvede alla designazione del Soggetto Qualificato. Il provvedimento di designazione ha una validità di 5 anni rinnovabili e identifica le aree geografiche in cui il Soggetto Qualificato assicura le attività di sorveglianza e gli obblighi, enunciati nel successivo art.17, da esso assunti nei confronti dell'ENAC.
5. I Soggetti Qualificati designati sono assoggettati alla vigilanza dell'ENAC.

Art. 17

Obblighi del Soggetto Qualificato

1. Il Soggetto Qualificato si obbliga ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto di accreditamento su tutto il territorio nazionale oppure su almeno una delle macroaree per le quali ottiene la qualificazione.
2. Il Soggetto Qualificato con l'accREDITamento si obbliga a mantenere le capacità tecniche per l'effettuazione delle attività di cui al comma 1 per tutta la durata del rapporto di designazione.
3. Il Soggetto Qualificato ha l'obbligo di fornire all'ENAC lo schema tariffario che intende applicare agli utenti e le variazioni ad esso che dovessero intercorrere nel periodo in cui assicura le attività di sorveglianza per le quali è designato.
4. Per il rilascio del provvedimento di designazione il Soggetto Qualificato sottoscrive l'impegno al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e ai requisiti di accREDITamento del presente Regolamento.

Art. 18

Sospensione, decadenza e revoca

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 17 comporta la sospensione del provvedimento di designazione e in caso di mancato ripristino del rispetto degli obblighi, alla decadenza del provvedimento.
2. L'ENAC può limitare o sospendere l'accREDITamento rilasciato al Soggetto Qualificato quando quest'ultimo non soddisfa in parte o in toto i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il certificato può essere revocato quando il Soggetto Qualificato non è in grado di eliminare, nei tempi previsti, le eventuali non conformità riscontrate dall'ENAC. La revoca dell'accREDITamento comporta la decadenza del provvedimento di designazione.

Art. 19

Accreditamento dei Soggetti Qualificati

1. L'organizzazione che intende essere accreditata come Soggetto Qualificato deve presentare domanda secondo le modalità stabilite dall'ENAC e dimostrare di essere in grado di:
 - a. assicurare la necessaria capacità tecnica per effettuare la sorveglianza tecnica almeno sulle seguenti classi di aeromobili di tipo "convenzionale": alianti, motoalianti, velivoli monomotori/plurimotori a pistonorientranti nell'applicabilità del presente regolamento di tipo noto,
 - b. esercitare tutti i privilegi previsti nell'art.20,
2. assicurare un adeguato numero di risorse umane per le attività di sorveglianza su tutto il territorio nazionale ovvero su almeno una delle macroaree territoriali di cui al comma 3 dell'art. 16 riportate nell'Allegato III. Ai fini dell'accREDITAMENTO si applicano i criteri di cui all'Allegato I "Requisiti essenziali per i soggetti qualificati".
3. A seguito della valutazione positiva dell'organizzazione, l'ENAC rilascia il certificato di AccREDITAMENTO del Soggetto Qualificato [allegare template del certificato] ai sensi del presente regolamento, nel quale specifica i termini dell'approvazione e i relativi privilegi.
4. Il certificato non ha scadenza temporale e rimane valido a condizione che il Soggetto Qualificato:
 - a) applichi le procedure approvate dall'ENAC nel manuale dell'organizzazione,
 - b) segnali tempestivamente le modifiche alla sua organizzazione,
 - c) stabilisca e mantenga un sistema di gestione della qualità,
 - d) effettui la sorveglianza di costruzione e/o esercizio degli aeromobili per i quali ha in essere un accordo tecnico con il richiedente/titolare del permesso di volo,
 - e) registri l'attività svolta e mantenga le registrazioni sulla sorveglianza e le certificazioni/approvazioni rilasciate fin tanto che ha in essere un accordo tecnico con il proprietario dell'aeromobile;
 - f) assicuri l'immediata disponibilità della documentazione archiviata, quando richiesta dall'Ente o dai soggetti autorizzati,
 - g) proponga all'ENAC per motivi esclusivamente afferenti alla sicurezza del volo la sospensione di un Permesso di Volo,
 - h) consenta l'accesso ai suoi locali all'ENAC o ad altri soggetti autorizzati.

5. L'ENAC verifica periodicamente che il Soggetto Qualificato soddisfi i requisiti stabiliti nel presente regolamento, attraverso un piano di monitoraggio con periodicità iniziale pari a 12 mesi, dalla data di rilascio dell'accreditamento, e poi ogni 24 mesi.
6. Il Soggetto Qualificato ha l'obbligo di trasferire la documentazione tecnica relativa alla sorveglianza dell'aeromobile al proprietario e all'ENAC nel caso di cessazione dell'attività oppure nel caso in cui una delle due parti interrompa l'accordo tecnico.

Art.20

Privilegi del Soggetto Qualificato

Il Soggetto Qualificato, a seguito del riconoscimento rilasciato dall'ENAC, ha titolo a:

1. emettere la dichiarazione finalizzata al rilascio dello specifico permesso di volo da parte dell'ENAC;
2. approvare il programma delle prove di volo;
3. valutare i titoli posseduti dal pilota incaricato a svolgere le prove di volo ed emettere la relativa autorizzazione;
4. valutare i titoli posseduti dal pilota di un aeromobile amatoriale ed emettere la relativa autorizzazione;
5. approvare il programma di manutenzione;
6. emettere, sospendere o revocare il certificato di validità del permesso di volo;
7. accertare l'idoneità al volo VFR/IFR-VMC;
8. raccomandare il rilascio degli attestati di collaudo/rinnovo LESR;
9. raccomandare azioni correttive in termini di idoneità all'impiego;
10. accertare l'idoneità del nuovo proprietario;
11. accertare l'eleggibilità di un aeromobile ad essere classificato storico orfano amatoriale;
12. accertare la capacità del proprietario di un aeromobile storico orfano che richieda il passaggio a storico orfano amatoriale;
13. valutare il rispetto della percentuale del 51% inerente alla costruzione amatoriale o il kit;
14. predisporre piani di demolizione/smantellamento.

Il Soggetto Qualificato che intende ottenere il privilegio di effettuare la sorveglianza anche per le costruzioni amatoriali di progetto originale, deve dimostrare all'ENAC di disporre nella propria organizzazione di profili di competenze tecniche adeguate al tipo di progetto.

Art. 21

Composizione delle Controversie

In caso di controversie tecniche insanabili tra il Soggetto Qualificato e il costruttore/titolare del permesso di volare la questione è sottoposta all'arbitrato dell'ENAC. La procedura di arbitrato è descritta all'allegato IV.

Art. 22

Misura di salvaguardia

1. In casi eccezionali e per motivi riguardanti la sicurezza del volo, l'ENAC può subentrare al Soggetto Qualificato che non sia più in grado di assicurare la gestione della sorveglianza sulla costruzione e sull'impiego degli aeromobili amatoriali e storicoorfani amatoriali, a condizione che il richiedente /titolare del permesso di volo dimostri che sussistano cause di forza maggiore che non permettano di stabilire un accordo tecnico con un altro Soggetto Qualificato.
2. Nel caso in cui non esista un appropriato Soggetto Qualificato l'ENAC effettua le attività di sorveglianza sulla costruzione e sull'impiego dell'aeromobile amatoriale e storico orfano amatoriale.
3. L'ENAC si riserva di individuare, per i casi di cui ai commi precedenti o per specifiche costruzioni amatoriali o aeromobili storico orfani amatoriali, un soggetto qualificato, di comprovata competenza ed esperienza, in grado di effettuare la sorveglianza tecnica, anche con procedure di evidenza pubblica. Le condizioni ed i limiti per l'effettuazione delle attività di sorveglianza tecnica e gli associati privilegi sono stabiliti in apposito accordo tra le parti.

PARTE QUARTA
Disposizioni finali

Art. 23

Monitoraggio flotta aeromobili amatoriali e storico orfani amatoriali

L'ENAC effettua il monitoraggio della flotta nazionale, oggetto del presente regolamento, attraverso un programma di ispezioni atto a verificare il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza nell'impiego degli aeromobili e l'efficacia della sorveglianza sulla costruzione e sull'impiego effettuata dai soggetti qualificati.

Art. 24

Tariffe

1. Le attività di accreditamento dei Soggetti Qualificati e le attività di monitoraggio rientrano nelle funzioni di vigilanza generale che l'Ente esercita sull'intero settore delle costruzioni amatoriali e degli aeromobili storico orfani amatoriali per garantire i livelli di sicurezza dell'aviazione civile e non sono soggette a fatturazione ~~diretta a carico di specifici utenti~~.
2. Le tariffe applicate dall'ENAC per le attività di immatricolazione, dichiarazioni di costruzione, rilascio dei Permessi di Volo, previste nel presente regolamento, sono quelle riportate nel Regolamento delle tariffe dell'Ente.

Art. 25

Decorrenza e Transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione. Essi applica a partire dal 01/02/2021 e da tale data sostituisce quanto disposto nel Regolamento Tecnico IV/40/B § 3.3.8.2 f.a.54.
2. I contratti in vigore con le Associazioni già accreditate dall'ENAC, secondo il RT IV/40/B § 3.3.8.2, sono estesi fino alla data di applicabilità del presente regolamento. Le suddette associazioni che presentano domanda di accreditamento come Soggetto Qualificato, continuano, se non diversamente disposto dall'ENAC, a svolgere le attività riconosciute fino al raggiungimento dell'accREDITAMENTO ma non oltre sei mesi dalla data di applicabilità.
3. Tutti i titolari di Permesso di Volo con scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore" e "Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" devono trasferire il regime di

sorveglianza a un Soggetto Qualificato a partire dalla data di applicabilità e comunque non oltre il 31/12/2021.

4. ENAC assicura la sorveglianza delle costruzioni amatoriali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al rilascio del Permesso di Volo con scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore", a meno che il costruttore amatoriale non intenda proseguire la costruzione avvalendosi di un Soggetto già Qualificato prima del 01/02/2021.
5. Le nuove richieste presentate dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al riconoscimento del primo soggetto qualificato seguono le precedenti modalità.

Allegato I

Requisiti essenziali per i soggetti qualificati

I requisiti essenziali per i Soggetti Qualificati sono definiti in analogia a quelli individuati nell'Allegato n. 6 del regolamento (UE) 2018/1139.

1. Il Soggetto Qualificato, il suo amministratore, il personale responsabile dei compiti di certificazione e sorveglianza non possono partecipare, direttamente o come rappresentanti autorizzati, alla progettazione, produzione, commercializzazione o manutenzione di prodotti, parti, componenti, né al loro esercizio, alla loro messa in servizio o al loro uso. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra le organizzazioni interessate e il Soggetto Qualificato.

Il primo comma non impedisce che un'organizzazione fondata con l'obiettivo di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto sia ammissibile all'accreditamento come Soggetto Qualificato a condizione che essa dimostri in modo soddisfacente all'ENAC di aver messo in atto misure adeguate alla prevenzione del conflitto di interesse.

2. Il Soggetto Qualificato e il personale preposto alla certificazione e alla sorveglianza devono svolgere le proprie funzioni con la massima integrità professionale e una competenza adeguata, che sarà oggetto della valutazione dell'ENAC, e non devono subire pressioni e sollecitazioni di alcun tipo, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzarne il giudizio e le decisioni o i risultati dei compiti di certificazione e sorveglianza, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate a tali risultati.
3. Il Soggetto Qualificato deve avvalersi del personale e dei mezzi necessari all'adeguato espletamento dei compiti tecnici e amministrativi legati al processo di certificazione e di sorveglianza, in relazione a numero, tipologia e dislocazione territoriale degli aeromobili soggetti alla propria sorveglianza; esso deve inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.
4. Il Soggetto Qualificato e il personale che effettuano le indagini devono possedere:

- a) una solida formazione tecnica e professionale o una sufficiente competenza acquisita con l'esperienza nelle attività in questione;
 - b) una conoscenza soddisfacente dei requisiti previsti per i compiti di certificazione e sorveglianza e un'adeguata esperienza di tali processi;
 - c) la capacità di redigere dichiarazioni, verbali e relazioni atte a dimostrare che sono stati espletati i compiti di certificazione e sorveglianza.
5. Deve essere garantita l'imparzialità del personale incaricato dei compiti di certificazione e sorveglianza. La remunerazione del personale non deve dipendere dal numero o dai risultati delle indagini svolte.
6. Il Soggetto Qualificato deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità.
7. Il personale del Soggetto Qualificato è tenuto al segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento.

Allegato II
Requisiti per i piloti

Autorizzazione alla condotta delle prove di volo di aeromobili convenzionali

Il pilota deve essere in possesso dei seguenti titoli:

- 1) licenza di pilota privato o superiore nella categoria e classe di aeromobili assimilabile a quella dell'aeromobile oggetto di collaudo, con l'abilitazione in corso di validità;
- 2) abilitazione alla radiotelefonica in volo;
- 3) abilitazione strumentale nella categoria e classe di aeromobili assimilabile a quella dell'aeromobile oggetto di collaudo in caso di aeromobile da classificare IFR;
- 4) esperienza minima di pilotaggio di 150 ore per velivolo, di cui almeno 100 come pilota responsabile, 250 ore per elicotteri, di cui almeno 150 come pilota responsabile, 60 ore per alianti e motoalianti, di cui almeno 50 come pilota responsabile, 60 ore nel caso di palloni e dirigibili ad aria calda ed avere effettuato, di cui almeno 30 come pilota responsabile, nei precedenti 90 giorni, 3 decolli e 3 atterraggi su tipi di aeromobili di categoria e classe assimilabile a quelle dell'aeromobile oggetto di collaudo.

Autorizzazione al pilotaggio di un aeromobile amatoriale convenzionale

Il pilota, qualora non abbia svolto il collaudo in volo dell'aeromobile, deve essere in possesso dei seguenti titoli:

- 1) licenza di pilota privato o superiore nella categoria e classe di aeromobili assimilabile a quella dell'aeromobile, con l'abilitazione in corso di validità;
- 2) abilitazione alla radiotelefonica in volo;
- 3) abilitazione strumentale nella categoria e classe di aeromobili assimilabile a quella dell'aeromobile in caso di aeromobile da classificare IFR;
- 4) esperienza minima di pilotaggio di 100 ore per velivolo, di cui almeno 50 come pilota responsabile, 150 ore per elicotteri, di cui almeno 100 come pilota responsabile, 50 ore per alianti e motoalianti, di cui almeno 30 come pilota responsabile, 50 ore di volo di cui almeno 25 come pilota responsabile, nel caso di palloni e dirigibili ad aria calda.
- 5) aver completato l'addestramento necessario secondo le modalità stabilite dall'ENAC nel materiale interpretativo e di guida;

- 6) nel caso del pilotaggio di un aeromobile di tipo specifico o non convenzionale, il pilota deve avere completato un addestramento in analogia a quanto previsto nel regolamento UE 1178/2011 come emendato.

Il pilota deve dimostrare di aver effettuato un periodo di addestramento adeguato con il pilota che ha eseguito le prove di volo o con il precedente pilota proprietario, nel caso di passaggio di proprietà.

Per gli aeromobili classificati da ENAC di tipo specifico, per i quali è richiesto uno specificotype rating per il pilota, oppure "non convenzionali", il Soggetto Qualificato valuta caso per caso il tipo di esperienza che è necessaria per effettuare in sicurezza l'attività di volo e propone all'ENAC attraverso la raccomandazione l'adozione del provvedimento dell'autorizzazione alla condotta delle prove di volo.

Mantenimento, Rinnovo e Ripristino delle Abilitazioni

Il mantenimento, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni sono effettuati dall'ENAC in accordo al regolamento (UE) 1178/2011 come emendato.

Allegato III

Macroaree Territoriali

Nord-Ovest: Lombardia, Liguria, Piemonte e Val d'Aosta

Nord-Est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige

Centro: Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria

Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia

Allegato IV

Procedura Arbitrale

La parte che ne abbia interesse richiede al Direttore Generale dell'ENAC la nomina di un arbitro che possa dirimere la questione insorta. Il Direttore Generale nomina un professionista dell'Ente che abbia il necessario know-how per valutare la questione. L'arbitro nominato procederà a valutare la questione sulla base degli atti prodotti dalle parti e deciderà applicando le norme tecniche emanate da ENAC.